



Consiglio regionale
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia

IX LEGISLATURA - ATTI CONSILIARI - PROGETTI DI LEGGE E RELAZIONI

PROPOSTA DI LEGGE N. 88

Presentata dai Consiglieri
Battellino, Ferone

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

Presentata il **20 settembre 2004**

Onorevoli colleghi,

il principio dell'elezione diretta del Presidente della Regione, introdotto nell'ordinamento regionale del Friuli Venezia Giulia con l'art. 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, costituisce la più rilevante innovazione istituzionale nella storia dell'autonomia della regione. Ad esso consegue il superamento della forma di governo parlamentare.

Ricordiamo che lo stesso principio è stato introdotto nell'ordinamento repubblicano, relativamente alle Regioni a statuto ordinario, con la legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1 (che, tra l'altro, ha sostituito il testo dell'articolo 126 della Costituzione).

La legge costituzionale n.2 del 2001, stabilisce che << *il Presidente della Regione è eletto a suffragio universale e diretto. L'elezione è contestuale al rinnovo del Consiglio regionale.* >>

Si noti che la Legge non prevede che il Presidente della Regione debba necessariamente fare parte dell'Assemblea regionale.

Esso si limita a fissare il criterio della contestualità dell'elezione di Presidente e del Consiglio. Tale contestualità ha certamente il significato di contemporaneità dell'elezione ma nulla vieta che si utilizzino due distinte schede di votazione.

Il secondo comma dell'articolo 12 dello Statuto dispone che spetta alla <<*legge regionale, approvata dal Consiglio regionale con la maggioranza assoluta dei suoi componenti*>> stabilire le modalità di elezione del Consiglio regionale, del Presidente e degli assessori nonché i rapporti tra il Consiglio regionale, il Governo e il Presidente della Regione.

Quindi, quando oggi si parla di riforma della legge elettorale regionale, si intende fare riferimento anche all'esigenza di disciplinare le modalità di elezione del Presidente della Regione.

In questo senso, la nuova legge da approvare costituisce un'importante opportunità per meglio definire i rapporti fra il Consiglio regionale e l'esecutivo, per raggiungere un soddisfacente equilibrio nel mutato assetto istituzionale.

Tutti hanno consapevolezza che il Consiglio regionale, come massima istituzione democratica rappresentativa della Regione, deve continuare ad assolvere le proprie fondamentali funzioni legislativa, di indirizzo e di controllo.

Il presente progetto di legge pur accogliendo, in linea di massima, il sistema elettorale per l'elezione dei consigli delle Regioni a statuto ordinario, così come disciplinato dalle leggi 17 febbraio 1968, n. 108 e 23 febbraio 1995, n. 43 propone rilevanti differenze, che di seguito si andranno ad esporre e che servono a dimostrare che il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia non intende rinunciare a quella potestà legislativa esclusiva in ordine alla determinazione della propria legge elettorale,

che è sancita all'articolo 12, comma 2 dello Statuto della Regione, come sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

DIFFERENZE CON IL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIO

- 1) Si prevedono due distinte schede di votazione (ART. 1):
 - la prima per l'elezione del Presidente della Regione, con la contemporanea individuazione del Vicepresidente di Regione;
 - la seconda per l'elezione del Consiglio regionale.

2) In merito alla nuova figura del Vicepresidente di Regione, che con questa proposta di legge si va a riconoscere, è bene chiarire subito che non si tratta né di un tentativo di implementare i seggi attribuiti all'Assemblea regionale, né tanto meno di proporre un "alias" o "concorrente" al fine di "ingessare" l'azione politica del Presidente della Regione.

Piuttosto, essa deve essere interpretata come una garanzia di continuità dell'azione governativa proprio perché va a individuare una personalità, scelta dallo stesso Presidente, nel confronto della quale la fiducia deve essere talmente elevata, da considerarla una sorta di privilegiato collaboratore, cui affidare il compito di rappresentanza e, se necessario, il Governo stesso della Regione.

Si tratta di una assicurazione ulteriore, che si offre agli elettori, in merito all'attuazione del programma da loro prescelto, che deve essere realizzato anche nell'eventualità di sopraggiunto impedimento del Presidente eletto.

Si pensi al grave danno che deriverebbe alla nostra Regione se il suo Presidente si trovasse a dover scegliere tra l'assumere un Ministero o altra carica livello nazionale e il mantenere la propria carica elettiva.

E' evidente che, trattandosi di cariche che per legge statutale sono tra loro incompatibili, il Presidente della Regione si vedrebbe costretto a scegliere tra "*l'interesse nazionale*" e "*l'impegno regionale*".

Nel primo caso, non garantendo il completamento della legislatura, non si porterebbe a compimento il programma pattuito con gli elettori.

Nel secondo caso verrebbe persa un'opportunità per la nostra Regione di vedersi meglio rappresentata sul piano nazionale ed internazionale.

In entrambi i casi a perdere sarebbe la Regione e i suoi cittadini, per il vuoto governativo in cui si potrebbe venire a trovare, per i costi di una prematura campagna elettorale che dovrebbe sostenere, o per la rinuncia a "contare" di più con tutto ciò che questo comporta.

Ecco quindi a parer nostro motivata la scelta di un Vicepresidente di Regione, che altro non è che un membro del Consiglio regionale, nominato dal Presidente di Regione all'atto stesso della propria presentazione di candidatura e da questi presentato agli elettori come garante dell'attuazione del proprio programma elettorale.

3) Perché una doppia scheda elettorale?

Il sistema della doppia scheda rende oggettivamente più facile l'espressione del voto, mentre il criterio dell'unica scheda ha determinato non poche occasioni di confusione negli elettori, con un conseguente sensibile aumento delle schede annullate.

Il Presidente della Regione non fa parte del Consiglio regionale.(ART.2) Tale scelta serve ad affermare in modo più netto la distinzione tra il ruolo proprio del Consiglio ed il ruolo proprio del Governo, il cui principale strumento operativo è la Pubblica amministrazione regionale. Distinzione che è la necessaria premessa per un reciproco riconoscimento ed una reciproca valorizzazione.

4) Per l'elezione del Presidente della Regione l'intero territorio regionale diventa un unico collegio uninominale.

Dal punto 3) discende l'esigenza di disciplinare i rapporti tra il Consiglio regionale, il Governo regionale e il Presidente della Regione, in attuazione dell'articolo 12, comma 2, dello Statuto della Regione, come sostituito dall'articolo 1 della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2.

A questa esigenza si è cercato di dare risposta nella presente proposta di legge.

MODALITA' DI ELEZIONE DEL PRESIDENTE DI REGIONE

In linea teorica, si potrebbero scegliere tre diverse modalità di elezione:

punto 4, sub a):

a) viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti validi espressi (come per i collegi uninominali per l'elezione della Camera dei Deputati- articolo 1, comma 3, del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei Deputati, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 4 agosto 1993, n. 277);

punto 4, sub b):

b) viene eletto il candidato che riporta la maggioranza assoluta (metà + 1) dei voti validi espressi. Se nessun candidato ottiene la predetta maggioranza, si effettua un turno di ballottaggio fra i due candidati più votati (come è previsto nella legislazione statuale nel caso dell'elezione del sindaco nei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, e nel caso dell'elezione del presidente della provincia - si vedano,

rispettivamente, gli articoli 72 e 74 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);

punto 4, sub c):

c) viene eletto il candidato che riporta il maggior numero di voti, a condizione che la sua cifra elettorale non sia inferiore al 40 per cento del totale dei voti validi espressi. Se nessun candidato ottiene la predetta cifra elettorale, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati più votati (nel sistema elettorale per l'elezione dei consigli delle regioni a statuto ordinario, discendono rilevanti effetti dalla circostanza che la lista regionale più votata abbia conseguito, o meno, una cifra elettorale almeno pari al 40 per cento del totale dei voti conseguiti da tutte le liste regionali - si veda l'articolo 15, comma 13, numeri 6) e 7), della legge 17 febbraio 1968, n. 108, come modificato dall'articolo 3 della legge 23 febbraio 1995, n.43).

Riteniamo non possa accogliersi la modalità di elezione indicata al *punto 4, lettera a).*

Il fatto che ci sia una scheda di votazione per il Presidente della Regione, ha come conseguenza che si contino esattamente i voti che ogni candidato a questa carica riceve nel territorio regionale.

In altri termini, si misura l'effettiva capacità rappresentativa di ogni candidato, mentre nel sistema indicato della legge statutale n. 43 del 1995 semplicemente si presume che il voto dato ad una lista provinciale debba intendersi automaticamente trasferito al capolista della lista regionale collegata.

Di conseguenza, non è opportuno che il Presidente venga eletto con una maggioranza relativa, che potrebbe essere anche relativamente bassa (anche inferiore al 30 per cento) in presenza di molti candidati.

Anche la modalità di elezione indicata al *punto 4, lettera b),* ha degli inconvenienti, in quanto rende molto probabile l'effettuazione di un secondo turno elettorale di ballottaggio.

Ciò potrebbe indurre le forze politiche a presentare candidature “di bandiera” per il primo turno, riservando la scelta di alleanza per il turno di ballottaggio.

Ma un atteggiamento di questo tipo avrebbe molteplici effetti negativi, soprattutto con riferimento ai collegamenti fra i gruppi di liste provinciali e le candidature per la carica di Presidente della Regione.

Pertanto, l'articolo 1 del presente progetto di legge sceglie la soluzione di cui al punto 4, sub c), che rappresenta un giusto temperamento fra le altre due soluzioni astrattamente possibili.

5) La previsione delle due schede distinte non significa che l'elezione del Presidente della Regione faccia storia a sé rispetto all'elezione del Consiglio regionale, e viceversa.

C'è un preciso collegamento fra i gruppi di liste che concorrono nei collegi e le candidature al governo della Regione.

Tale collegamento è disciplinato nei due sensi:

a) non sono ammesse candidature alla carica di Presidente della Regione, che non siano collegate con dichiarazione espressa ad almeno un gruppo di liste che presenta proprie liste, contraddistinte da identico contrassegno, in almeno tre collegi provinciali;

b) non è ammessa la presentazione di una lista in un collegio provinciale, se essa non appartiene ad un gruppo di liste collegato con dichiarazione espressa ad un candidato alla carica di Presidente della Regione.

6) Il meccanismo del necessario collegamento tra i gruppi di liste provinciali ed i candidati alla carica di Presidente della Regione è il cuore della riforma proposta e serve a perseguire un obiettivo di interesse generale: quello di assicurare la formazione di una maggioranza stabile all'interno dell'Assemblea regionale

Infatti, il Presidente della Regione eletto direttamente dal popolo deve poter fare affidamento su una maggioranza consiliare che sia il più possibile in sintonia con il suo programma di governo, approvato dagli elettori.

7) A differenza di quanto previsto dalla legge statutale n. 43 del 1995, non ci sono liste regionali (listino) ad eccezione della lista a tutela delle minoranze e delle rappresentanze linguistiche sulle quali ci soffermeremo in seguito, ma soltanto le liste dei candidati nei collegi provinciali.

Ciò dà risposta ad una seria obiezione di natura politica avanzata nei confronti dell'impianto della legge 23 febbraio 1995, n. 43.

I critici di tale legge rilevano, infatti, una sostanziale disuguaglianza di condizioni tra i candidati delle liste provinciali, i quali per essere eletti devono riuscire a prevalere nei rispettivi collegi in un difficile confronto non soltanto con i candidati delle liste concorrenti, ma anche con gli altri candidati della stessa lista di appartenenza, e quanti invece ottengono il seggio di consigliere per il semplice fatto di trovarsi in una certa posizione nella lista regionale di cui è capolista il candidato alla carica di Presidente della Regione che risulta eletto.

8) Per assecondare l'esigenza di governabilità della Regione, si prevede che i seggi da attribuire nei collegi provinciali siano assegnati in due momenti distinti:

a) la maggior parte dei seggi vengono assegnati immediatamente dagli uffici centrali circoscrizionali competenti per territorio, con il metodo del quoziente

elettorale puro, in proporzione ai voti conseguiti dalle liste concorrenti nei collegi. Per la quantificazione di questi seggi si è confermata l'impostazione della legge statutale n. 43 del 1995, la quale stabilisce che l'80 per cento del totale dei seggi di cui si compone l'Assemblea regionale, cioè nel nostro caso quarantotto seggi, sono nei collegi provinciali (salvo l'utilizzo dei voti residuati nel Collegio unico regionale, per l'attribuzione dei seggi che non possono essere assegnati nei collegi per insufficienza di quoziente, o di candidati);

b) i restanti seggi (ne restano un massimo di dodici) sono invece attribuiti dall'Ufficio centrale regionale in un momento successivo alla proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione.

9) viene fissato l'obiettivo che i gruppi di liste collegati con il Presidente della Regione dispongano di una maggioranza pari al 60 per cento dei seggi di cui si compone l'Assemblea, cioè di una maggioranza di 36 seggi. Obiettivo soltanto tendenziale, posto che, a Statuto invariato, stante i dati dell'ultimo censimento della popolazione legale della regione, non è possibile diminuire il numero dei consiglieri regionali.

10) l'Ufficio centrale regionale dopo aver attribuito un seggio al candidato a Vicepresidente della Regione, nominato alla data della presentazione di candidatura dal Presidente risultato eletto, attribuisce gli undici seggi rimanenti in relazione al numero complessivo di consiglieri eletti nei collegi in liste collegate con il candidato proclamato eletto Presidente della Regione.

Se il totale dei predetti consiglieri è inferiore o pari a 24, tutti gli 11 seggi rimanenti vengono attribuiti ai gruppi di liste collegati con il Presidente della Regione, a titolo di premio di maggioranza.

Se è superiore a 24, ma inferiore a 36, l'Ufficio centrale regionale attribuisce ai gruppi di liste collegati con il Presidente della Regione tanti ulteriori seggi quanti ne occorrono per arrivare a 36, sempre a titolo di premio di maggioranza.

Gli eventuali seggi residuati sono ripartiti fra le minoranze, cioè fra i gruppi di liste non collegati al Presidente della Regione. Anche questo riparto avviene in proporzione alle rispettive cifre elettorali regionali.

Se, infine, i gruppi di liste collegati con il Presidente della Regione dispongono già di 36 o più seggi, l'Ufficio centrale regionale attribuisce tutti gli undici seggi alle minoranze.

11) L'attribuzione definitiva dei seggi avviene da parte dell'Ufficio centrale regionale solo dopo aver verificato che risultino tra gli eletti nell'Assemblea regionale almeno un rappresentante di lingua slovena ed uno di lingua friulana.

In questo modo si introduce una garanzia di rappresentanza per le minoranze slovene e per le popolazioni di lingua friulana, andando così a recepire istanze

largamente condivise che provengono dal territorio regionale e che sono, anche se in modo diverso, già contemplate nello statuto in vigore.

Come si vede, si tratta di criteri flessibili, che attribuiscono un premio di maggioranza nella misura in cui serve; ma che possono anche valere per riequilibrare la composizione del Consiglio regionale a favore delle minoranze, nel caso in cui una maggioranza numericamente forte sia già uscita dai risultati elettorali.

12) Per l'assegnazione nei collegi, dei seggi attribuiti dall'Ufficio centrale regionale, l'articolo 4 del presente progetto di legge applica, con minimi adattamenti, le disposizioni illustrate nella legge 23 febbraio 1995, n. 43.

In particolare si fa osservare che ogni candidato può accreditarsi a rappresentare la minoranza slovena ovvero ad essere rappresentante di lingua friulana semplicemente dichiarando la propria appartenenza linguistica.

Una dichiarazione che permetterà all'Ufficio centrale regionale di scorporare dai seggi attribuiti come premio di maggioranza, quelli necessari a garantire le due rappresentanze, nel caso che nessuno dei candidati risultati eletti siano di lingua slovena o di lingua friulana.

E' evidente che la norma va a tutelare la rappresentanza slovena in quanto minoranza riconosciuta come determinante per il conseguimento della specialità regionale. Nel contempo, tuttavia, vuole estendere le stesse garanzie al popolo friulano, che ha il diritto di farsi rappresentare da almeno un consigliere di madre lingua. Una garanzia in più, tutt'altro che un auspicio, ma che si vuole proporre per ribadire un diritto che se riconosciuto servirà ad unire piuttosto che a dividere.

13) L'articolo 5 del presente progetto di legge contiene disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, dando attuazione alla chiara lettera dell'articolo 12 dello Statuto, che richiede si promuovano "condizioni di parità per l'accesso alle consultazioni elettorali".

All'articolo 5 si è cercato di individuare le soluzioni più idonee per il perseguimento dell'obiettivo fissato dal legislatore costituzionale.

Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni, tendenti a realizzare condizioni di pari opportunità nelle candidature:

- a) alternanza per genere, nell'ordine di lista, fino ad esaurimento del genere meno rappresentato;
- b) ciascuno dei sessi non deve essere rappresentato in misura inferiore al 30 per cento;

L'inosservanza di queste due disposizioni costituisce motivo di invalidità della lista.

La normativa è chiara e non si presta ad equivoci in sede interpretativa. La sanzione dell'invalidità della lista, per gli inosservanti, è sufficiente a far sì che queste disposizioni vengano puntualmente rispettate.

14) Poiché le candidate devono comunque scontrarsi con un costume ed una mentalità contraddistinti dalla prevalenza maschile, se ci si limitasse a disciplinare la composizione delle liste, con questa unica previsione normativa non si farebbero molti passi avanti, almeno nell'immediato, per realizzare l'obiettivo del riequilibrio della rappresentanza.

A ben vedere, l'esigenza di dare più spazio alle donne nelle assemblee rappresentative, si collega strettamente a quella di superare la preferenza unica.

Come tutti ricordano, la regola dell'unico voto di preferenza si affermò a seguito della consultazione referendaria del 9 giugno 1991.

Un referendum abrogativo dispiega effetti giuridici solo nei confronti delle disposizioni di legge di cui espressamente si chiede l'abrogazione e che, nel caso considerato, erano contenute nella legge elettorale per l'elezione della Camera dei Deputati.

Con una forzatura, si volle, invece, interpretare l'esito di quel referendum come se avesse affermato un principio di portata generale. Naturalmente, non è così.

L'argomento più valido che nel 1991 fu addotto contro le preferenze plurime era quello che, attraverso la sequenza delle preferenze, era possibile costituire cordate per controllare il voto.

A tredici anni di distanza dalla consultazione referendaria del 1991, si può serenamente affermare che la preferenza unica ha contribuito a migliorare la selezione della rappresentanza ma non a migliorare numericamente la rappresentanza femminile.

Essa, al contrario, ha reso peggiore la vita politica delle candidate facendo sì che per le donne, la competizione elettorale sia di fatto persa prima ancora di essere iniziata.

Si verifica, infatti, che le donne risultano penalizzate trovandosi da un lato a competere con i candidati e le candidate delle altre liste e dall'altro a concorrere nella propria lista con una maggioranza di uomini esperti conoscitori dei meccanismi di promozione elettorale.

Ora come non ricordare la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea nella quale all'Articolo 23. *Parità tra uomini e donne* si scrive <<La parità tra uomini e donne deve essere assicurata in tutti i campi, compreso in materia di occupazione, di lavoro e di retribuzione.

Il principio della parità non osta al mantenimento o all'adozione di misure che prevedano vantaggi specifici a favore del sesso sottorappresentato.>>

Del resto la stessa nostra Costituzione con la modifica dell'articolo 51 contempla la necessità di promuovere con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

Lo stesso Statuto regionale del Friuli Venezia Giulia , con le integrazioni apportate all'articolo 12 dall'art.5 della L.c. n.2 del 2001 recita <<*al fine di conseguire l'equilibrio della rappresentanza dei sessi, la medesima legge (elettorale) promuove condizioni di parità* >>.

E' giunta, pertanto, l'ora di riconoscere che le donne sono tutt'altro che avversarie pericolose e di agire di conseguenza promuovendo effettive condizioni di parità.

D'altro canto non si vede, invece, quali reali pericoli di controllo del voto ci siano se, come prevede l'articolo 6 del presente progetto di legge, si riconosce all'elettore la facoltà di scrivere due preferenze, distinguendole per genere.

Si tratta di una proposta semplice, ma a parer nostro fortemente innovativa.

Non si tratta di complicare i meccanismi di voto, bensì di accogliere come valide le due preferenze qualora le stesse siano indirizzate a candidati di sesso diverso.

Questo meccanismo non va a penalizzare alcuno, poiché nel caso di preferenze indirizzate a due candidati dello stesso sesso verrebbe ad essere invalidata solo la seconda preferenza espressa .

Si tratta di un cauto superamento del criterio della preferenza unica che darà sicuramente maggiori chances alle donne candidate, ma in un sistema ispirato alla parità, in quanto non sostiene solo le donne, ma promuove anche gli uomini che vogliono con loro collaborare.

Un metodo che siamo sicuri potrà essere apprezzato da questa Assemblea regionale in quanto finalizzato soprattutto a stimolare una maggiore collaborazione tra gli uomini e le donne che si dedicano alla politica; obiettivo che, se raggiunto, potrà solo portare miglioramenti a tutta la società.

CONCORDANZE CON IL SISTEMA ELETTORALE PER L'ELEZIONE DEI CONSIGLI DELLE REGIONI A STATUTO ORDINARIE

E' opportuno evidenziare alcuni importanti punti sui quali si è ritenuto di confermare l'impostazione delle leggi statuali n. 108 del 1968 e n. 43 del 1995.

1) In primo luogo, per assicurarsi contro il rischio della frammentazione della rappresentanza, si è prevista l'introduzione di una soglia di sbarramento (4 per cento del totale dei voti validi espressi nell'intera Regione), maggiorando quella già fissata (3 per cento) dall'articolo 7 della legge n. 43 del 1995.

Ma, esattamente come dispone l'articolo 7 della legge statale n. 43 del 1995, si prevede che tale sbarramento non abbia effetto per i gruppi di liste che coalizzano, designando un comune candidato alla carica di Presidente della Regione che riesca ad ottenere una certa soglia di consenso elettorale (si propone 10 per cento).

Né potrebbe essere diversamente, perché se la soglia di sbarramento colpisse indiscriminatamente le liste, a prescindere dalle coalizioni con cui si collegano e di cui sono parte, verrebbe meno l'interesse delle formazioni più piccole ad inserirsi in più vaste alleanze politiche. Al contrario, una normativa come quella che qui si propone, è un serio incentivo alla propensione a coalizzarsi in formazioni piuttosto consistenti.

2) In secondo luogo, viene confermata l'impostazione dell'utilizzo dei voti residuati in sede di collegio unico regionale.

Come è noto, il sistema elettorale per l'elezione dei Consigli delle Regioni a statuto ordinario, stabilisce che tutti i seggi che non si possono assegnare nei collegi, per insufficienza di quoziente o di candidati, vengano assegnati in sede di collegio unico regionale (si veda l'articolo 15, commi 8, 9, 10 e 11, della legge 17 febbraio 1968, n. 108).

Si determina la cifra regionale dei voti residuati di ogni gruppo di liste, sommando, per tutti i collegi, i voti residuati delle liste recanti lo stesso contrassegno.

Si considerano voti residuati anche quelli che eccedono la cifra necessaria per integrare il quoziente circoscrizionale.

Si determina poi il quoziente elettorale regionale, dividendo il totale dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero di seggi da attribuire nel collegio unico regionale.

Ad ogni gruppo di liste si assegnano tanti seggi quante volte la propria cifra regionale di voti residuati contiene il predetto quoziente.

I restanti seggi sono attribuiti ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato i maggiori resti.

I seggi così assegnati ai vari gruppi di liste vengono, infine, attribuiti nei collegi provinciali.

Queste disposizioni sono state riprodotte, con minimi adattamenti, nell'articolo 3 del presente progetto di legge.

3) La scelta del collegio unico regionale risponde ad un preciso modo di concepire la democrazia rappresentativa.

E' bene che nella composizione del Consiglio regionale si dia il più ampio spazio possibile anche alle formazioni minori, perché per questa via si esalta la capacità rappresentativa del Consiglio medesima.

Inoltre, i consiglieri espressione di piccoli gruppi di minoranza, con la loro vivacità critica, servono ad aumentare il livello di consapevolezza nell'assunzione delle decisioni.

GLI ALTRI ARTICOLI DELLA LEGGE

Gli altri articoli recano norme sul procedimento elettorale preparatorio.

Si tratta dei minimi, necessari raccordi con la normativa della Legge regionale.

1. In particolare si richiama l'attenzione sulla formulazione dell'articolo 8 del presente progetto di legge, rubricato "Disposizioni sul deposito dei contrassegni".

Si prevede che, contestualmente al deposito del contrassegno presso la cancelleria della Corte di Appello di Trieste, (il termine per il deposito scade alle ore 12,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione), i partiti, o formazioni politiche variamente denominate, che intendono presentare proprie liste nelle elezioni del Consiglio regionale, designino con atto scritto i propri rappresentanti, effettivi e supplenti, autorizzati a presentare, a tempo debito, le liste di candidati per ciascun collegio provinciale e la relativa documentazione, nonché a la candidatura alla carica di Presidente della Regione ed i relativi documenti, ovvero a dichiarare il collegamento del proprio gruppo di liste con una candidatura alla carica di Presidente della Regione presentata da più gruppi di liste.

2. Si fa presente che questa normativa ha un autorevolissimo precedente nell'articolo 17 del Testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni.

La designazione preventiva dei rappresentanti delle forze politiche espressamente autorizzati a presentare le liste, rende più ordinate le successive fasi del procedimento elettorale e consente di semplificare notevolmente la disciplina delle dichiarazioni di collegamento fra gruppi di liste provinciali e candidati alla carica di Presidente della Regione.

3. L'articolo 9 norma la presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione. In particolare si fa notare come con la presente proposta si ritenga opportuno esentare il Presidente della Regione in carica dalla raccolta delle firme dei sottoscrittori. Questa norma non ha l'obiettivo di facilitare la presidenza uscente, bensì di facilitare la raccolta delle firme da parte dei candidati a lui concorrenti.

Di seguito :

Articolo 10 individua i tempi e le modalità di presentazione delle liste. Stabilisce il numero minimo e massimo dei candidati, conferma il criterio dell'alternanza dei candidati in dipendenza del sesso. Fissa il numero delle sottoscrizioni necessarie per i

vari collegi circoscrizionali in dipendenza della popolazione legale. In particolare propone di ridurre a metà il numero delle stesse nel caso di partiti e gruppi politici già rappresentati in Consiglio regionale, nel Parlamento italiano o nel Parlamento Europeo. Fissa anche una riduzione del numero delle sottoscrizioni per le liste che presentano una rappresentanza equilibrata tra i candidati e le candidate.

Articolo 11 Dà disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste e delle candidature.

Articolo 12 Riguarda l'esame e l'ammissione delle liste presentate nei collegi.

Articolo 13 Fissa norme di ricorso contro l'eliminazione di liste o di candidati

Articolo 14 Norma l'ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

Articolo 15 Predisporre gli adempimenti degli Uffici elettorali regionali e circoscrizionali.

Articolo 16 Fissa garanzie di governabilità disponendo i casi in cui il Presidente della Regione decade. Il progetto di legge non interviene a disciplinare le cause di incompatibilità e di ineleggibilità in quanto al riguardo si è già legiferato in questa legislatura (LR 21 del 29/07/2004 "*Determinazione dei casi di ineleggibilità e incompatibilità relativi alla carica di consigliere regionale e di membro della Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto*" pubblicata sul BUR in data 06/08/2004, approvata dal Consiglio regionale ai sensi dell'articolo 12, secondo comma, dello Statuto, a maggioranza dei 2/3 dei componenti.).

Articolo 17 Norme transitorie.

Il progetto di legge nelle norme transitorie di cui all'articolo 17 prevede che il Presidente della Regione in carica nomini un proprio Vicepresidente tra i consiglieri in carica.

Articolo 18 Prevede l'entrata in vigore della legge alla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale.

Per concludere, con questo progetto di legge siamo convinti di sottoposto agli Onorevoli Consiglieri una proposta meritevole di attenzione, proprio perché la legge elettorale ha un'importanza primaria in un ordinamento democratico, in quanto fissa le regole per la selezione della rappresentanza politica istituzionale, e disciplina l'esercizio di diritti fondamentali, come quelli di elettorato attivo, cioè il diritto di voto, e di elettorato passivo, cioè il diritto a candidarsi.

Ciò che ci ha ispirato è stato innanzitutto il desiderio di assicurare un buon governo ai cittadini della regione, garantendo nella sua massima istituzione un corretto equilibrio tra i poteri, e la realizzazione del programma elettorale.

Nella speranza di aver proposto alcune importanti soluzioni per promuovere le pari opportunità tra uomo e donna nelle competizioni elettorali, cui è auspicabile possano aggiungersene altre, e di aver assicurato una minima rappresentanza alle minoranze linguistiche, confidiamo nell' approvazione dell'allegato progetto di legge, da parte dell'On.le Commissione e del Consiglio regionale.

BATTELLINO
FERONE

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

Art. 1

(Elezione del Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia)

1. Il Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto, contestualmente all'elezione del Consiglio Regionale del Friuli Venezia Giulia, di seguito denominato Assemblea regionale, ma con distinta scheda di votazione .

2. Il collegio elettorale per l'elezione del Presidente della Regione coincide con il territorio regionale.

3. Possono candidarsi alla carica di Presidente della Regione gli elettori residenti in Friuli Venezia Giulia da almeno un anno alla data delle elezioni, che hanno i requisiti per essere eletti alla carica di consigliere regionale e abbiano compiuto 25 anni il giorno delle elezioni.

4. La candidatura alla carica di Presidente della Regione deve, a pena di nullità, essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con almeno un gruppo di liste che si presentano con il medesimo contrassegno nelle elezioni dell'Assemblea regionale in non meno di tre collegi elettorali provinciali. Può essere accompagnata dalla dichiarazione di collegamento con le liste di candidati che intendono concorrere all'attribuzione del seggio a tutela delle popolazioni slovene e di lingua friulane.

5. La candidatura alla carica di Presidente della Regione deve, a pena della nullità, essere accompagnata anche dall'indicazione del nominativo prescelto dal Candidato Presidente per la carica di Vicepresidente della Regione che deve avere gli stessi requisiti del Candidato Presidente della Regione.

6. Più gruppi di liste, fra loro concorrenti nei collegi provinciali per l'elezione dell'Assemblea regionale, possono coalizzarsi in ambito regionale per esprimere una candidatura comune alla carica di Presidente della Regione. I legami che intercorrono tra i distinti gruppi di liste ed il comune candidato alla carica di Presidente della Regione sono esplicitati attraverso reciproche dichiarazioni di collegamento, che sono valide soltanto se concordanti.

7. La scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Regione contiene tanti riquadri, disposti verticalmente ed in misura omogenea, quante sono le candidature alla carica di Presidente della Regione validamente presentate. In ogni riquadro sono riportati, a caratteri di stampa la dicitura <<candidato a Presidente della Regione>> e sulla stessa riga, in evidenza, il cognome e nome del candidato; all'interno del medesimo riquadro, a sinistra rispetto alla indicazione del cognome e nome del candidato, è riprodotto il corrispondente contrassegno che lo identifica. Il contrassegno può consistere anche in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi di liste che si sono coalizzati ai sensi del comma 5, riprodotti in scala ridotta, fino ad un massimo di nove. L'indicazione del Vicepresidente di Regione viene riportata in altrettanti riquadri posti a destra, in corrispondenza dei primi, nei quali, con carattere diverso ed in minor

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

evidenza viene riportata la dicitura <<designato a Vicepresidente della Regione>> e sotto il cognome e nome, prescelto dal candidato alla carica di Presidente della Regione, del Vicepresidente della Regione.

8. Il voto per il Presidente della Regione si esprime tracciando un segno sul cognome e nome di uno solo dei candidati riportati a caratteri di stampa nella scheda di votazione, ovvero tracciando un segno sul contrassegno corrispondente oppure sull'indicazione del Vicepresidente della Regione. Qualora l'elettore abbia segnato sia il cognome e nome del candidato prescelto, sia il relativo contrassegno, sia l'indicazione del Vicepresidente della Regione, il voto si intende validamente espresso.

9. Sono annullate le schede che contengano indicazioni di voto per più di un candidato alla carica di Presidente della Regione, o in cui appaiano segnati un contrassegno ed il cognome e nome di un candidato che si presenta con altro contrassegno. Nei casi in cui appaia segnato un Vicepresidente diverso da quello corrispondente al candidato alla carica di Presidente della Regione prevale quest'ultimo e il voto va attribuito al candidato segnato alla carica di Presidente della Regione. In genere, sono annullate le schede che comunque non consentano di individuare chiaramente la scelta politica espressa dall'elettore.

10. Sono in ogni caso nulli i voti contenuti in schede che presentino scritte o segni tali da far ritenere, in modo inoppugnabile, che l'elettore abbia voluto far riconoscere il proprio voto.

11. Viene proclamato eletto Presidente della Regione il candidato che ottiene il maggior numero di voti validi espressi, a condizione che la sua cifra elettorale non sia inferiore al 40 per cento del totale dei voti validi espressi in ambito regionale con riferimento alle schede di votazione per l'elezione del Presidente della Regione. Contestualmente viene proclamato eletto anche il Vicepresidente della Regione indicato nel riquadro corrispondente al candidato a Presidente della Regione.

12. Qualora nessun candidato ottenga una cifra elettorale almeno pari al 40 per cento del totale dei voti validi espressi in ambito regionale, si procede ad un turno di ballottaggio fra i due candidati alla carica di Presidente della Regione risultati più votati. Le nuove votazioni si effettuano la seconda domenica successiva a quella in cui si sono tenute le precedenti.

13. Nel turno elettorale di ballottaggio viene proclamato eletto il candidato alla carica di Presidente della Regione risultato più votato. In caso di parità di voti, si considera la somma regionale dei voti validi ottenuti nelle votazioni per l'elezione dell'Assemblea regionale dai gruppi di liste collegati con ciascun candidato alla carica di Presidente della Regione ammesso al ballottaggio, e viene proclamato eletto il candidato collegato con i gruppi di liste che hanno conseguito la maggior somma regionale di voti validi. Contestualmente all'elezione del Presidente della Regione viene proclamato eletto anche il Vicepresidente della Regione indicato nel riquadro corrispondente al candidato a Presidente della Regione.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

14. Le schede di votazione per l'elezione del Presidente della Regione vengono scrutinate prima delle schede di votazione per l'Assemblea regionale. Tale disposizione non riguarda l'eventuale secondo turno elettorale di ballottaggio.

Art. 2.

(Rapporti fra il Presidente della Regione, gli Assessori regionali e l'Assemblea regionale.)

1. Il Presidente della Regione ha diritto e, se richiesto, l'obbligo, di partecipare alle sedute dell'Assemblea regionale, alle riunioni delle Commissioni legislative permanenti e delle altre Commissioni dell'Assemblea regionale, ed alle riunioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi consiliari per la determinazione del programma e del calendario dei lavori dell'Assemblea. Può farsi rappresentare dal Vicepresidente della Regione o da altro Assessore regionale di volta in volta delegato.

2. Durante le sedute dell'Assemblea, le riunioni delle Commissioni, e le riunioni della Conferenza dei presidenti dei gruppi parlamentari, il Presidente della Regione ha diritto di parola, ma non ha diritto di voto. La stessa disposizione si applica agli Assessori regionali che non rivestono la carica di consigliere regionale dell'Assemblea regionale.

3. Il Presidente della Regione può presentare disegni di legge, emendamenti, esprimere pareri su articoli di disegni di legge ed emendamenti, secondo le modalità previste dal Regolamento interno dell'Assemblea regionale. Egli nomina e revoca i componenti della Giunta.

4. Il Presidente della Regione può porre la questione di fiducia per l'approvazione o la reiezione di articoli o di emendamenti di disegni di legge, oppure per l'approvazione o la reiezione di mozioni o di altri atti di indirizzo politico. Tale facoltà è limitata agli argomenti che vengono discussi dall'Assemblea regionale. I tempi e le modalità con cui l'Assemblea regionale si pronuncia sulla questione di fiducia sono disciplinati dal Regolamento interno dell'Assemblea medesima. Nel caso in cui la fiducia non venga accordata, il Presidente della Regione decade e viene sostituito dal Vicepresidente della Regione che assume la carica di Presidente della Regione con tutte le facoltà alla stessa attribuite. Se anche quest'ultimo decade dalla carica si dispone lo scioglimento dell'Assemblea regionale e si procede ad indire nuove elezioni secondo quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto regionale.

5. Il Presidente della Regione può decadere anche per decesso, dimissioni volontarie, dimissioni obbligatorie e per incompatibilità sopravvenuta. In ogni caso viene sostituito dal Vicepresidente della Regione che assume la carica di Presidente della Regione con tutte le facoltà alla stessa attribuite. Se anche quest'ultimo decade dalla carica si dispone lo scioglimento dell'Assemblea regionale e si procede ad indire nuove elezioni secondo quanto previsto dall'articolo 14 dello Statuto regionale.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

6. Il Presidente della Regione ha diritto allo stesso trattamento economico corrisposto ai consiglieri regionali dell'Assemblea regionale, con la medesima indennità di funzione riconosciuta al Presidente dell'Assemblea regionale. Il relativo onere è a carico del bilancio interno dell'Assemblea regionale.

7. Il Vicepresidente della Regione e gli Assessori regionali hanno diritto e, se richiesti, l'obbligo, di partecipare alle sedute dell'Assemblea regionale, alle riunioni delle Commissioni legislative permanenti e delle altre Commissioni dell'Assemblea regionale.

8. Il Vicepresidente della Regione, ha diritto allo stesso trattamento economico corrisposto ai consiglieri regionali dell'Assemblea regionale, con la medesima indennità di funzione riconosciuta ai Vicepresidenti dell'Assemblea. Gli Assessori regionali, che non rivestano la carica di consigliere regionale, hanno diritto allo stesso trattamento economico corrisposto ai consiglieri regionali dell'Assemblea regionale, con la medesima indennità di funzione riconosciuta ai presidenti delle Commissioni legislative permanenti. I relativi oneri sono a carico del bilancio interno dell'Assemblea regionale.

Art. 3

(Sistema elettorale per l'elezione dell'Assemblea regionale del Friuli Venezia Giulia)

1. Il Consiglio Regionale, denominato Assemblea regionale del Friuli Venezia Giulia, è eletto a suffragio universale, con voto diretto, libero e segreto. Dura in carica per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.

2. Il territorio della Regione è ripartito in tante circoscrizioni provinciali elettorali quante sono le province regionali. L'ambito della circoscrizione coincide con il territorio provinciale. Il comune capoluogo di provincia è anche capoluogo della circoscrizione corrispondente. La provincia di Udine è suddivisa in due circoscrizioni provinciali: circoscrizione provinciale di Udine e circoscrizione provinciale dell'Alto Friuli, che coincidono rispettivamente con la circoscrizione giurisdizionale dei Tribunali di Udine e di Tolmezzo. I comuni di Vajont, Erto e Casso sono aggregati alla circoscrizione di Pordenone, quello di Forgaria è aggregato alla circoscrizione di Udine.

3. Ad ogni circoscrizione corrisponde un collegio elettorale provinciale. Il complesso delle circoscrizioni elettorali forma un collegio unico regionale ai fini dell'elezione del Vicepresidente collegato al Presidente di Regione, della distribuzione dei seggi a tutela delle popolazioni slovene e di lingua friulane e della utilizzazione dei voti residui.

4. Tutti i seggi spettanti all'Assemblea regionale ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto della Regione Friuli Venezia Giulia, sono attribuiti nei collegi elettorali provinciali sulla base di liste di candidati concorrenti, secondo le modalità stabilite ai commi 8 e 9 del presente articolo.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

5. Il numero di consiglieri regionali, che non può essere superiore a 60, è determinato in ragione di 1 ogni 20000 abitanti o frazioni superiori a 10000 abitanti, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento è proporzionalmente assegnato ad ogni collegio elettorale in base alla popolazione legale residente nella regione, secondo i dati ufficiali dell'ultimo censimento generale della popolazione. Nell'effettuare tale divisione si trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Ad ogni collegio sono assegnati tanti consiglieri regionali quante volte il quoziente è contenuto nella cifra della popolazione legale residente nella relativa provincia. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai collegi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai collegi relativi alle province con maggiore cifra di popolazione legale residente. In sede di prima applicazione della presente legge, tenuto conto dei dati del censimento del 21 ottobre 2001, la ripartizione dei seggi fra i collegi elettorali provinciali è quella risultante dalla allegata Tabella 1, che costituisce parte della presente legge. Prima della definitiva distribuzione dei seggi elettorali viene verificato da parte dell'Ufficio centrale regionale che sia stato attribuito un seggio al candidato Vicepresidente della Regione e che vi siano tra i candidati risultati eletti almeno un rappresentante dichiaratamente di lingua slovena ed uno di lingua friulana, in mancanza dei quali si procede tenendo conto di quanto previsto al comma 9.

6. Viene ricusata la presentazione di liste per le quali non risulti la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Regione, concordante con analoga dichiarazione resa dal candidato medesimo.

7. Non sono ammesse all'assegnazione dei seggi le liste provinciali il cui gruppo abbia ottenuto, nell'intera Regione, meno del 4 per cento del totale dei voti validi. Tale disposizione non si applica ai gruppi di liste collegati con un candidato alla carica di Presidente della Regione che abbia ottenuto una cifra elettorale non inferiore al 10 per cento del totale dei voti validi espressi in ambito regionale con riferimento alle schede di votazione per l'elezione del Presidente della Regione né alle liste dei rappresentanti di lingua slovena e di lingua friulana.

8. 48 consiglieri regionali, che corrispondono all'80 per cento del totale dei seggi attribuibili all'Assemblea regionale del Friuli Venezia Giulia, sono eletti secondo quanto disposto al comma 10.

9. I restanti 12 seggi sono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Regione, e dopo aver attribuito un seggio al Vicepresidente di Regione, con le modalità stabilite all'articolo 4. Per determinare quanti seggi, fra quelli spettanti a ciascun collegio elettorale provinciale ai sensi del comma 5, debbano essere assegnati dall'Ufficio centrale regionale, si divide per 11 la cifra della popolazione legale residente nella regione e quindi si segue la stessa procedura prevista al comma 5. Nel caso in cui non risultino già eletti candidati rappresentanti di lingua slovena e rappresentanti di lingua friulana, gli ultimi due seggi vengono assegnati, secondo le modalità di cui all'articolo 4, rispettivamente uno alle liste dei rappresentanti di lingua slovena ed uno alle liste dei rappresentanti di lingua

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

friulana presentate in appoggio al candidato a Presidente della Regione risultato eletto anche se le stesse non hanno raggiunto il quorum necessario ad esprimere un eletto. In sede di prima applicazione della presente legge il numero dei seggi da attribuire ai sensi dell'articolo 4 è determinato nell'allegata tabella 2, che costituisce parte integrante della presente legge.

10. L'Ufficio centrale regionale comunica agli uffici centrali circoscrizionali le liste non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 7. Ricevuta la predetta comunicazione, ciascun ufficio centrale circoscrizionale determina il quoziente elettorale circoscrizionale. A tal fine divide il totale dei voti validi riportati nel collegio, con esclusione di quelli conseguiti dalle liste non ammesse all'assegnazione dei seggi, per il numero dei seggi spettanti al collegio medesimo ai sensi del comma 5. Nell'effettuare la divisione si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. L'ufficio centrale circoscrizionale attribuisce, quindi, i seggi, detraendo dal numero di seggi da assegnare quelli che per il medesimo collegio devono essere attribuiti in un momento successivo dall'Ufficio centrale regionale ai sensi dell'articolo 4. Assegna ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale è contenuto nella cifra elettorale della lista. Entro il limite di seggi la cui assegnazione compete all'ufficio centrale circoscrizionale, quelli che rimangono non assegnati, per insufficienza di quoziente o di candidati, sono attribuiti nel collegio unico regionale, con le modalità di cui ai successivi commi 14, 15 e 16.

11. L'ufficio centrale circoscrizionale determina la graduatoria dei candidati di ciascuna lista ammessa all'assegnazione di seggi nel collegio provinciale, secondo l'ordine decrescente delle rispettive cifre individuali. La cifra individuale è data dalla somma dei voti validi di preferenza riportati da ogni candidato nelle singole sezioni del collegio. A parità di cifre individuali, si favorisce il candidato che appartiene al genere meno rappresentato, in caso di candidati appartenenti allo stesso sesso prevale l'ordine di presentazione nella lista.

12. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall'ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto ai sensi del comma 10, altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati.

13. Ciascun ufficio centrale circoscrizionale determina, quindi, la somma dei voti residuati di ogni lista, con esclusione di quelle non ammesse all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 7. Si considerano voti residuati:

- a) quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente
- b) quelli che rimangono ad una lista, detratti i voti necessari per integrare uno o più quozienti
- c) quei voti che, pur raggiungendo un quoziente, sono rimasti inefficienti perché la lista non aveva più candidati. La determinazione dei voti residuati deve essere

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

fatta anche nel caso in cui tutti i seggi la cui assegnazione compete all'ufficio centrale circoscrizionale siano stati attribuiti.

14. I seggi da assegnare nel collegio unico regionale ai sensi del comma 10, sono attribuiti dall'Ufficio centrale regionale. Questo, ricevuti gli estratti dei verbali da tutti gli uffici centrali circoscrizionali determina :

- a) il numero dei seggi non attribuiti nei collegi provinciali;
- b) determina la cifra regionale dei voti residuati di ciascun gruppo di liste, sommando i voti residuati di tutte le liste recanti identico contrassegno;
- c) determina il quoziente elettorale regionale. A tal fine divide la somma regionale dei voti residuati di tutti i gruppi di liste per il numero dei seggi che rimangono da attribuire ai sensi della lettera a); nell'effettuare la divisione, trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente;
- d) attribuisce ad ogni gruppo di liste tanti seggi quante volte il quoziente elettorale regionale è contenuto nella cifra regionale dei voti residuati del predetto gruppo. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi che hanno maggiore cifra regionale di voti residuati. In caso di parità di cifra regionale di voti residuati, si dà la preferenza ai gruppi di liste che non hanno ottenuto altri seggi, nei collegi provinciali e nel collegio unico regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si favorisce il gruppo di liste che ha presentato il maggior numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato nell'ultima Assemblea regionale, ed in caso di parità si procede a sorteggio.

15. I seggi spettanti a ciascun gruppo di liste vengono attribuiti alle rispettive liste nei collegi. A tal fine l'Ufficio centrale regionale determina la graduatoria regionale dei voti residuati di ogni gruppo di liste, sulla base della rilevanza percentuale delle cifre dei voti residuati delle liste nei collegi, rispetto ai relativi quozienti elettorali circoscrizionali. Tale graduatoria si ottiene, per ciascun collegio, moltiplicando per 100 la cifra dei voti residuati ottenuti dalla lista del gruppo in quel collegio e dividendo il prodotto per il relativo quoziente elettorale circoscrizionale. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola. I seggi sono attribuiti seguendo tale graduatoria, in ordine decrescente.

16. Quando, applicando le disposizioni di cui al comma 15, spetti un seggio ad una lista i cui candidati siano già stati tutti proclamati eletti, l'Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio ad altra lista del medesimo gruppo in un diverso collegio provinciale, proseguendo nella graduatoria regionale.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

17. Il presidente dell'ufficio centrale circoscrizionale, nei limiti dei seggi ai quali ogni lista ha diritto ai sensi delle disposizioni dei commi 15 e 16, proclama eletti altrettanti candidati della lista medesima, secondo la graduatoria dei candidati

Art. 4

(Premio di maggioranza per i gruppi di liste collegati con il candidato proclamato eletto Presidente della Regione)

1. I dodici seggi di cui al comma 9 dell'articolo 3 sono utilizzati per assecondare la formazione di una adeguata maggioranza di consiglieri regionali in seno all'Assemblea regionale, che sia espressione dei gruppi di liste collegati con il candidato proclamato eletto Presidente della Regione. L'obiettivo tendenziale è quello di raggiungere una maggioranza numerica prossima al 60 per cento dei seggi di cui si compone l'Assemblea; pertanto tale obiettivo si presume compiutamente realizzato se la maggioranza comprende 36 consiglieri regionali.

2. L'Ufficio centrale regionale verifica preliminarmente quanti seggi sono stati conseguiti dai gruppi di liste collegati con il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione; a tal fine somma i seggi ottenuti dai predetti gruppi nei collegi provinciali, inclusi i seggi assegnati nel collegio unico regionale sulla base delle cifre di voti residuati. Procede, quindi, nel modo seguente:

a) se il numero complessivo di seggi ottenuti dai predetti gruppi di liste è inferiore o pari a 24, attribuisce ai medesimi gruppi di liste tutti gli ulteriori 12 seggi, a titolo di premio di maggioranza

b) se il numero complessivo di seggi ottenuti dai predetti gruppi di liste è superiore a 24 ma inferiore a 36, attribuisce ai medesimi gruppi di liste tanti ulteriori seggi ne occorrono per raggiungere 36 seggi, a titolo di premio di maggioranza tenendo conto del seggio spettante al Vicepresidente e alla rappresentanza di lingua slovena e friulana. I seggi che rimangono da assegnare sono attribuiti ai gruppi di liste non collegati con il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione, con le modalità indicate al comma 6;

c) se il numero complessivo di seggi ottenuti dai predetti gruppi di liste è già pari o superiore a 36, attribuisce tutti gli ulteriori 12 seggi ai gruppi di liste non collegati il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione, tenendo conto del seggio spettante al Vicepresidente e alla rappresentanza di lingua slovena e friulana, con le modalità indicate al comma 6.

3. Per il riparto dei seggi spettanti a titolo di premio di maggioranza fra i gruppi di liste collegati con il Presidente della Regione, si osservano le disposizioni seguenti: L'Ufficio centrale regionale determina la cifra elettorale regionale di ciascun gruppo di liste, sommando il totale dei voti validi ottenuti nei collegi dalle liste al gruppo. Procede poi alla somma delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

collegati con il Presidente della Regione e divide il totale per il numero dei seggi da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce ad ogni gruppo di liste partecipante al riparto tanti seggi quante volte il predetto quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale del gruppo medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi con la maggiore cifra elettorale regionale. In caso di parità di cifra elettorale regionale, si dà la preferenza ai gruppi di liste che non hanno ottenuto altri seggi, nei collegi provinciali e nel collegio unico regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si procede a sorteggio. Prima della attribuzione definitiva dei seggi l'Ufficio centrale regionale verifica che si sia attribuito un seggio al Vicepresidente e che vi sia tra i candidati risultati eletti almeno un rappresentante dichiaratamente di lingua slovena ed uno di lingua friulana, controllando se nella dichiarazione di accettazione di candidatura dei candidati eletti vi sia anche la dicitura “*dichiara di essere di lingua slovena*” oppure “*dichiara di essere di lingua friulana*”. Qualora non risultino tra i candidati eletti rappresentanze dichiaratamente di lingua friulana o slovena, gli ultimi due seggi vengono assegnati rispettivamente uno alle liste dei candidati di lingua slovena ed uno alle liste dei candidati di lingua friulana presentate in appoggio del Presidente della Regione risultato primo all'esito delle votazioni. In caso di parità di voti la distribuzione avviene secondo il criterio del maggior numero dei voti di lista ottenuti e, quindi, secondo il maggior numero di preferenze ottenute. In caso di parità dei voti di lista espressi si procede secondo sorteggio. In caso di parità di preferenze ottenute si favorisce il candidato che appartiene al genere meno rappresentato, in caso di candidati appartenenti allo stesso sesso si procede secondo l'ordine di lista.

4. Nel limite di seggi cui ciascun gruppo di liste ha diritto ai sensi del comma precedente, l'Ufficio centrale regionale individua in quali collegi i seggi vanno assegnati. Tale assegnazione è effettuata nel modo seguente:

- a) si considera la graduatoria regionale dei voti residuati di ogni gruppo di liste cui spettano seggi, determinata ai sensi del comma 15 dell'articolo 3;
- b) per ogni collegio si considera il numero consiglieri regionali che restano da eleggere, secondo quanto stabilito al comma 9 dell'articolo 3;
- c) si procede all'assegnazione di un seggio per ogni collegio, a partire dal collegio corrispondente alla provincia con minore popolazione e poi seguitando in ordine crescente di popolazione; quando si esauriscono i seggi disponibili di un collegio, si considerano soltanto i collegi in cui restano ancora seggi da assegnare;
- d) con riferimento al collegio per il quale di volta in volta si procede all'assegnazione del seggio, si escludono i gruppi che non hanno proprie liste nel collegio considerato, ovvero la cui lista ha esaurito i candidati disponibili;

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

e) per l'assegnazione del seggio, si considerano le graduatorie regionali di cui alla lettera a) e si assegna il seggio alla lista che, per il collegio considerato, ha il maggior valore percentuale. Nel commisurare i valori percentuali, rilevano anche i primi due numeri risultanti dopo la virgola. A parità di valori percentuali, si favorisce la lista che ha presentato il maggior numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato nell'ultima Assemblea regionale, in caso di parità si procede per sorteggio;

f) una volta esauriti i seggi spettanti ad un gruppo di liste a titolo di premio di maggioranza, le liste del gruppo sono escluse dalle ulteriori assegnazioni in altri collegi.

5. Esaurite le operazioni di cui al precedente comma, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti per ciascun collegio tanti candidati quanti sono i seggi assegnati ad ogni lista. I candidati di cui viene proclamata l'elezione sono individuati secondo la graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 11 dell'articolo 3.

6. Per il riparto dei seggi fra i gruppi di liste non collegati con il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione, ai sensi delle disposizioni di cui alle lettere b) e c) del comma 2, l'Ufficio centrale regionale effettua le seguenti operazioni:

a) procede alla somma delle cifre elettorali regionali di tutti i gruppi di liste non collegati con il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione, con esclusione dei gruppi di liste non ammessi all'assegnazione dei seggi ai sensi del comma 7 dell'articolo 3;

b) divide la cifra totale per il numero dei seggi che restano ancora da attribuire, ottenendo in tal modo il quoziente elettorale regionale. Nell'effettuare la divisione trascura la eventuale parte frazionaria del quoziente;

c) attribuisce ad ogni gruppo di liste partecipante al riparto tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella cifra elettorale regionale del gruppo medesimo. Gli eventuali seggi che rimangono ancora da attribuire sono assegnati ai gruppi di liste per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, ai gruppi con la maggiore cifra elettorale regionale. In caso di parità di cifra elettorale regionale, si dà la preferenza ai gruppi di liste che non hanno ottenuto altri seggi, nei collegi provinciali e nel collegio unico regionale. Se anche con quest'ultimo criterio i seggi non possono essere attribuiti, si favorisce il gruppo di liste che ha presentato il maggior numero di candidati appartenente al genere meno rappresentato nell'ultima Assemblea regionale, in caso di parità si procede per sorteggio;

d) per l'assegnazione dei seggi nei collegi si osservano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni di cui al comma 4, con riferimento ai collegi ed ai

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

seggi residuati dopo che sono stati attribuiti i seggi eventualmente spettanti a titolo di premio di maggioranza ai gruppi di liste collegati con il candidato proclamato eletto alla carica di Presidente della Regione, tenuto conto del seggio spettante al Vicepresidente di Regione e dei seggi da assegnare a garanzia della rappresentanza slovena e friulana.

7. Esaurite le operazioni di cui al comma 6, l'Ufficio centrale regionale proclama eletti per ciascun collegio tanti candidati quanti sono i seggi assegnati ad ogni lista. I candidati di cui viene proclamata l'elezione sono individuati secondo la graduatoria delle preferenze individuali determinata ai sensi del comma 11 dell'articolo 3.

Art. 5

(Disposizioni volte a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i generi e disciplina delle candidature)

1. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri regionali da eleggere nel collegio provinciale ai sensi del comma 5 dell'articolo 3, e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore. La lista dei candidati rappresentanti di lingua slovena e dei candidati rappresentanti di lingua friulana sono valide anche in presenza di solo un decimo del numero dei consiglieri regionali da eleggere nel collegio unico regionale.

2. Al fine di perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, si osservano le seguenti disposizioni tendenti a realizzare condizioni di pari opportunità nelle candidature:

a) il capolista ed il candidato che immediatamente lo segue nell'ordine di lista devono essere di sesso diverso e la lista deve seguire nell'alternanza dei candidati fino all'esaurimento del genere meno rappresentato;

b) ciascuno dei sessi deve essere rappresentato nella misura non inferiore al 30 per cento, arrotondato all'unità superiore. L'inosservanza delle disposizioni del presente comma costituisce motivo di invalidità della lista.

3. Nessun candidato può essere incluso in liste aventi contrassegni diversi nello stesso o in altro collegio provinciale, pena la nullità dell'elezione. E' fatta salva per i candidati delle singole liste la possibilità di essere rappresentati anche nelle liste dei rappresentanti delle lingue slovene o friulane.

4. Nessun candidato può essere incluso in liste con lo stesso contrassegno in più di tre collegi provinciali. La partecipazione dei candidati anche alle liste dei rappresentanti delle lingue slovene o friulana non è motivo di esclusione dei candidati.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

Art. 6

(Modalità di espressione del voto e numero di preferenze esprimibili)

1. L'esercizio del diritto di voto è un dovere civico.

2. Nelle elezioni dell'Assemblea regionale l'elettore esercita il proprio diritto di voto tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta riportato nella scheda di votazione. Può anche esprimere fino a due voti di preferenza per candidati inclusi nella lista votata purché per candidati appartenenti a sesso diverso. A questo fine la scheda di votazione reca due apposite righe riprodotte a destra del contrassegno della lista, all'interno del riquadro che lo comprende. Per esprimere la preferenza vanno scritti sulla apposita riga il cognome e nome, o anche soltanto il cognome, del candidato preferito. Se si vuole esprimere la seconda preferenza, si utilizza la seconda riga e la preferenza è valida solo se il candidato indicato come preferito è di genere diverso da quello espresso sulla prima riga. Nel caso in cui le preferenze attribuite siano per candidati appartenenti allo stesso sesso viene contabilizzata solo la preferenza espressa sulla prima riga. Quando i candidati inclusi nella lista abbiano il medesimo cognome, devono sempre scriversi il cognome e nome del candidato preferito pena la nullità della preferenza.

Art. 7

(Surrogazioni di consiglieri regionali.)

1. Quando per dimissioni o qualsiasi altra causa rimanga vacante un seggio attribuito ad un consigliere regionale, il seggio è assegnato al candidato che, nella stessa lista e nello stesso collegio, segue immediatamente l'ultimo eletto nella graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 11 dell'articolo 3.

2. Qualora la lista abbia esaurito i propri candidati, si determina la graduatoria regionale del gruppo di liste comprendente la lista del deputato il cui seggio si è reso vacante. A tal fine si considerano soltanto le liste provinciali in cui ancora vi sono candidati disponibili. Per la determinazione della graduatoria, si moltiplica per 100 la cifra elettorale di ciascuna lista provinciale e si divide il prodotto per il quoziente elettorale del relativo collegio. I valori percentuali così ottenuti sono riportati nella graduatoria tenendo conto anche dei primi due numeri risultanti dopo la virgola e sono ordinati in senso decrescente. Il seggio viene quindi assegnato alla lista provinciale la cui percentuale è collocata al primo posto nella predetta graduatoria regionale, ed attribuito al candidato che nella lista medesima risulti primo dei non eletti secondo la graduatoria di candidati determinata ai sensi del comma 11 dell'articolo 3.

3. Le disposizioni dei precedenti commi trovano applicazione anche quando occorra procedere alla temporanea sostituzione di un consigliere regionale sospeso dalla carica ai sensi dell'articolo 15, comma 4 bis, della legge 19 marzo 1990, n. 55, nel testo introdotto dall'articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, e successive modificazioni.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

Art. 8

(Disposizioni sul deposito dei contrassegni e del programma)

1. A partire dalle ore 08,00 del quarantaquattresimo giorno e non oltre le ore 12,00 del quarantaduesimo giorno antecedente quello della votazione, i partiti o formazioni politiche variamente denominate che intendono presentare proprie liste nelle elezioni dell'Assemblea regionale del Friuli Venezia Giulia devono depositare presso la Cancelleria della Corte di Appello di Trieste, il programma e il contrassegno con cui dichiarano di voler distinguere le proprie liste nei collegi provinciali. All'atto del deposito deve essere indicata la denominazione del gruppo di liste identificato dal contrassegno.

2. Il contrassegno deve essere depositato in sei esemplari a colori.

3. Non è ammessa la presentazione di contrassegni identici o confondibili con quelli presentati in precedenza, di quelli riproducenti simboli notoriamente usati da partiti diversi ovvero riproducibili immagini o soggetti religiosi.

4. E' ammessa la presentazione congiunta da parte di partiti o gruppi politici di un contrassegno comune recante parti di simboli o simboli di partiti notoriamente usati purchè accompagnati da attestazione notarile che certifichi il possesso dell'autorizzazione all'uso da parte dei proprietari del simbolo riprodotto in tutto o in parte.

5. Il deposito del programma e del contrassegno deve essere fatto da persona munita di mandato, conferito da parte di chi ricopre la carica di presidente, o segretario, o coordinatore, in ambito regionale, del partito, ovvero della formazione politica. La firma di chi conferisce il mandato deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all'articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, come sostituito dall'articolo 1 della legge 28 aprile 1998, n. 130, e successive modificazioni o da un consigliere regionali in carica. Il documento di programma è sottoscritto dal presidente o dal segretario del partito o formazione politica ovvero da persona che risulti all'uopo delegata per attestazione del presidente o del segretario del partito o formazione politica se trattasi di organizzazioni nazionali.

6. Contestualmente al deposito del programma e del contrassegno deve essere presentata la designazione dei rappresentanti del partito, o della formazione politica, autorizzati a porre in essere gli adempimenti di cui agli articoli 12 e 13. Le designazioni sono fatte con un unico atto, sottoscritto da chi ha conferito il mandato, ai sensi del comma 5 del presente articolo, con la firma autenticata sempre da uno dei soggetti indicati al comma 5. Per ciascun rappresentante designato deve essere prodotta in carta semplice fotocopia della carta di identità o di altro valido documento di riconoscimento, in allegato all'atto che contiene le designazioni. L'Ufficio dell'Assessorato regionale per le autonomie locali comunica a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale ed all'Ufficio centrale regionale le designazioni predette entro il trentaseiesimo giorno antecedente quello della votazione. Vanno designati:

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

a) per ciascun collegio provinciale in cui si intendono presentare liste, un rappresentante effettivo ed uno supplente autorizzati a presentare la lista di candidati nel collegio ed i relativi documenti;

b) per il collegio unico regionale, un rappresentante effettivo e fino a due rappresentanti supplenti autorizzati a presentare la candidatura alla carica di Presidente della Regione ed i relativi documenti, ovvero a dichiarare il collegamento del proprio gruppo di liste con una candidatura alla carica di Presidente della Regione presentata da più gruppi di liste.

Art. 9

(Presentazione delle candidature alla carica di Presidente della Regione)

1. Le candidature alla carica di Presidente della Regione devono essere presentate alla cancelleria della Corte di appello di TRIESTE, presso cui ha sede l'Ufficio centrale regionale, a partire dalle ore 08,00 del trentesimo giorno e non più tardi delle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La presentazione delle candidature ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati dal rappresentante effettivo, o da uno dei rappresentanti supplenti, designati ai sensi del comma 6 dell'articolo 8. Nel caso in cui la candidatura alla carica di Presidente della Regione sia espressione di una coalizione fra diversi gruppi di liste provinciali, la presentazione della candidatura medesima ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati dal rappresentante effettivo, o da un rappresentante supplente, designato ai sensi del comma 6 dell'articolo 8, per ciascuno dei gruppi di liste provinciali che dichiara di collegarsi con la predetta candidatura. La cancelleria della Corte di appello di Trieste, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone diverse da quelle designate ai sensi del comma 6 dell'articolo 8, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

3. La presentazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione deve essere corredata, pena l'invalidità della candidatura medesima, delle sottoscrizioni di almeno 1.800 e di non più di 3.600 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia. In caso di scioglimento dell'Assemblea regionale del Friuli Venezia Giulia che anticipi di oltre centoventi giorni il termine di scadenza della legislatura, il numero delle sottoscrizioni è ridotto alla metà.

4. Il Presidente della Regione uscente che si ricandidi alla carica di Presidente della Regione è esentato dall'obbligo di presentazione delle sottoscrizioni.

5. Nessun elettore può sottoscrivere per più di un candidato alla carica di Presidente della Regione. Sono valide le sottoscrizioni di elettori che hanno sottoscritto anche la presentazione di una lista di candidati in un collegio provinciale, a condizione

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

che la predetta lista faccia parte di un gruppo di liste collegato con la predetta candidatura alla carica di Presidente della Regione.

6. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli recanti in ciascun foglio il cognome e nome, il luogo e la data di nascita del candidato alla carica di Presidente della Regione.

7. Nei moduli di cui al comma 6 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati al comma 5 dell'articolo 8.

8. I moduli attestanti le sottoscrizioni delle candidature devono essere corredati dei certificati di iscrizione nelle liste elettorali, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune. Tali certificati al momento del deposito dei moduli dei sottoscrittori possono essere presentati anche in copia ma dovranno essere sostituiti dagli originali entro sette giorni dal deposito pena l'invalidità del deposito stesso.

9. Quando più gruppi di liste provinciali presentano una candidatura comune alla carica di Presidente della Regione, per ogni gruppo di liste collegato deve risultare la dichiarazione di collegamento con la predetta candidatura resa in forma scritta, con la sottoscrizione, debitamente autenticata, del rappresentante effettivo, o di un rappresentante supplente, designato a rappresentare il gruppo ai sensi del comma 5 dell'articolo 8. Ciascuna dichiarazione deve fare espresso riferimento a tutti gli altri gruppi di liste provinciali che si collegano con quello stesso candidato alla carica di Presidente della Regione. Le dichiarazioni si considerano efficaci soltanto se concordanti fra loro. Più rappresentanti di diversi gruppi di liste provinciali, ciascuno designato ai sensi del comma 6 dell'articolo 8, possono produrre un unico atto da cui risultino le reciproche dichiarazioni di collegamento; in tal caso l'atto va firmato per accettazione da tutti i rappresentanti che presentano la dichiarazione, nella loro qualità, e le firme devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati al comma 5 dell'articolo 8.

10. Quando la candidatura alle carica di Presidente della Regione è presentata da un solo gruppo di liste, va comunque prodotta la dichiarazione di collegamento, resa in forma scritta, nella quale deve essere specificato in quali collegi provinciali il gruppo presenta proprie liste. La dichiarazione deve recare la sottoscrizione, debitamente autenticata, del rappresentante effettivo, o di un rappresentante supplente, designato a rappresentare il gruppo ai sensi del comma 6 dell'articolo 8.

11. Al momento della presentazione della candidatura devono essere depositati i seguenti documenti:

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

a) dichiarazione del candidato di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione, in collegamento con un gruppo di liste provinciali, o con una pluralità di gruppi di liste provinciali fra loro coalizzati, precisamente individuati. La stessa dichiarazione di accettazione della candidatura deve altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 5 dell'articolo 8;

b) certificato attestante l'iscrizione del candidato nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione Friuli Venezia Giulia;

c) modello di contrassegno che serve a distinguere la candidatura del Presidente della Regione nei manifesti e nelle schede elettorali. Se la candidatura è espressione di una coalizione, tale contrassegno può consistere in un simbolo unico, ovvero in un insieme grafico contenente i simboli dei gruppi di liste che si sono coalizzati, riprodotti in scala ridotta, fino ad un massimo di nove. Se la candidatura è collegata ad un solo gruppo di liste provinciali, il contrassegno deve essere identico a quello serve a distinguere il gruppo di liste provinciali. Del modello di contrassegno vanno depositati tre esemplari;

d) Dichiarazione del candidato a Presidente della Regione, con firma autenticata da uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 8, riportante l'indicazione del candidato alla carica di Vicepresidente di Regione, dalla quale risulti nome, cognome, luogo e data di nascita del candidato prescelto per la carica Vicepresidente della Regione.

e) Dichiarazione del candidato a Vicepresidente della Regione di accettazione della carica, autenticata da uno dei soggetti di cui al comma 5 dell'articolo 8, dalla quale risulti nome, cognome, luogo e data di nascita. La stessa dichiarazione di accettazione della candidatura deve altresì contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

f) l'indicazione di due delegati effettivi e di due supplenti, incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'Ufficio centrale regionale definisce l'ordine di collocazione, nelle schede di votazione per l'elezione del Presidente della Regione, dei cognomi e nomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione con i relativi contrassegni. I predetti delegati sono altresì incaricati di assistere, in rappresentanza del candidato alla carica di Presidente della Regione ed a tutela dei suoi legittimi interessi, a tutte le operazioni dell'Ufficio centrale regionale alle quali sono ammessi i delegati dei candidati.

12. La cancelleria della Corte di appello di Trieste, in funzione di segreteria dell'Ufficio centrale regionale, deve rilasciare immediatamente ai presentatori ricevuta delle candidature presentate. Nella ricevuta sono indicati la data e l'orario della

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

presentazione ed il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna candidatura.

Art. 10

(Presentazione delle liste nei collegi)

1. Le liste dei candidati per ogni collegio provinciale sono presentate rispettivamente alla cancelleria del tribunale di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone, presso cui ha sede l'ufficio centrale circoscrizionale, a partire dalle ore 08,00 del trentesimo giorno e non più tardi delle ore 12,00 del ventinovesimo giorno antecedente quello della votazione.

2. La presentazione della lista dei candidati nel collegio ed il deposito dei relativi documenti devono essere effettuati dal rappresentante effettivo, o dal rappresentante supplente, designati ai sensi del comma 6 dell'articolo 8. La cancelleria del tribunale sede dell'ufficio centrale circoscrizionale accerta l'identità personale dei presentatori e, se si tratta di persone diverse da quelle designate ai sensi del comma 6 dell'articolo 8, ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti.

3. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei consiglieri regionali da eleggere nel collegio e non inferiore alla metà, con arrotondamento all'unità superiore.

4. La composizione di ogni lista deve rispettare le seguenti disposizioni tendenti a perseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi:

a) il capolista ed il candidato che immediatamente lo segue nell'ordine di lista devono essere di sesso diverso;

b) la lista deve seguire nell'alternanza dei candidati fino all'esaurimento del genere meno rappresentato;

c) ciascuno dei sessi, a pena l'invalidità della lista, deve essere rappresentato nella misura non inferiore al 30 per cento, arrotondato all'unità superiore.

5. La presentazione di ogni lista provinciale deve essere sottoscritta, pena la sua invalidità:

a) da almeno 500 e da non più di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente fino a 100.000 abitanti e nel collegio dell'Alto Friuli;

b) da almeno 1000 e da non più di 1500 elettori iscritti nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio provinciale, nelle province aventi una popolazione legale residente superiore a 100.000 abitanti;

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

c) Le liste di candidati che intendono concorrere all'attribuzione dell'eventuale seggio per la popolazione di lingua slovena e di lingua friulane devono essere corredate da un minimo di 500 a un massimo di 1000 elettori iscritti nelle liste elettorali del collegio unico regionale che dichiarino a loro volta <<di essere di lingua slovena>> se sottoscrittori della lista slovena o <<di essere di lingua friulana>> se sottoscrittori della lista friulana.

6. Per i Partiti e per i Gruppi consiliari già rappresentati in Consiglio regionale da almeno dodici mesi prima della data di svolgimento delle elezioni regionali e per i Partiti e Gruppi politici presenti alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica ovvero al Parlamento Europeo il numero delle sottoscrizioni è ridotto al 50 per cento.

7. Per le liste di candidati che propongano una rappresentanza equilibrata fra i sessi, pari al 50 per cento meno 1 nel caso che le candidature siano in numero dispari, il numero delle sottoscrizioni è ridotto del 50 per cento. La riduzione delle sottoscrizioni è ulteriormente aumentata nel caso di liste di candidati che propongono una rappresentanza che favorisca il genere meno presente nell'ultima Assemblea regionale, ed è pari alla percentuale arrotondata superiormente, meno 1 nel caso che le candidature siano dispari, fino al massimo del 70 per cento.

8. In caso di scioglimento dell'Assemblea regionale che anticipi di oltre centoventi giorni il termine di scadenza della legislatura, il numero delle sottoscrizioni di cui al comma 5 è ridotto alla metà.

9. Nessun elettore può sottoscrivere più di una lista di candidati.

10. Le sottoscrizioni degli elettori devono essere contenute in appositi moduli, recanti in ciascun foglio:

a) il contrassegno della lista;

b) il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ciascun candidato incluso nella lista; la relativa elencazione deve recare una numerazione progressiva secondo l'ordine di presentazione.

11. Nei moduli di cui al comma 10 devono essere riportati il cognome e nome, il luogo e la data di nascita di ogni sottoscrittore, nonché il comune nelle cui liste elettorali dichiara di essere iscritto. Le firme dei sottoscrittori devono essere autenticate da uno dei soggetti indicati al comma 5 dell'articolo 8.

12. I moduli attestanti le sottoscrizioni della lista devono essere corredate dei certificati, anche collettivi, dei sindaci che attestino l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali del proprio comune. Tali certificati al momento del deposito dei moduli

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

dei sottoscrittori possono essere presentati anche in copia ma dovranno essere sostituiti dagli originali entro sette giorni dal deposito pena l'invalidità del deposito stesso.

13. Al momento della presentazione della lista devono essere depositati i seguenti documenti:

a) dichiarazione di appartenenza ad un gruppo di liste provinciali aventi tutte identico contrassegno e presentate nei collegi che si elencano;

b) dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Regione, corredata di copia della dichiarazione di collegamento con il predetto candidato presentata all'Ufficio centrale regionale dal rappresentante del proprio gruppo di liste provinciali, ai sensi dei commi 9 e 10 dell'articolo 9;

c) dichiarazione di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato incluso nella lista. Le candidate, nell'atto di accettazione della candidatura, possono scegliere se indicare soltanto il proprio cognome, ovvero se aggiungere al proprio cognome quello dell'eventuale coniuge. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l'esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni. La firma del candidato deve essere autenticata da uno dei soggetti indicati al comma 5 dell'articolo 8;

d) certificati attestanti l'iscrizione dei candidati nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione Friuli Venezia Giulia;

e) modello di contrassegno che serve a distinguere la lista nei manifesti e nelle schede elettorali;

f) l'indicazione di due delegati incaricati di presenziare al sorteggio mediante cui l'Ufficio centrale circoscrizionale che definisce la successione, nella scheda di votazione del collegio, dei contrassegni delle liste provinciali. I predetti delegati sono altresì incaricati di assistere, in rappresentanza della lista ed a tutela dei suoi legittimi interessi, a tutte le operazioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale alle quali sono ammessi i delegati delle liste. I predetti delegati hanno inoltre il compito di designare i rappresentanti di lista nelle singole sezioni del collegio i quali possono assistere a tutte le operazioni dell'ufficio elettorale, senza ostacolarne i lavori, al fine di far inserire nel verbale elettorale eventuali osservazioni.

14 La cancelleria del tribunale sede dell'Ufficio centrale circoscrizionale deve rilasciare immediatamente ai presentatori ricevuta delle liste di candidati presentate. Nella ricevuta sono indicati la data e l'orario della presentazione ed il numero d'ordine progressivo attribuito dalla cancelleria stessa a ciascuna lista.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

Art. 11

(Disposizioni volte ad agevolare la sottoscrizione delle liste e delle candidature)

1. Nei venti giorni precedenti il termine di presentazione delle liste provinciali e delle candidature alla carica di Presidente della Regione, tutti i comuni devono assicurare agli elettori la possibilità di ottenere la certificazione dell'iscrizione nelle liste elettorali e di sottoscrivere celermente le liste provinciali e le candidature alla carica di Presidente della Regione per non meno di dieci ore al giorno, dal lunedì al venerdì, otto ore il sabato e la domenica, svolgendo tale funzione anche in proprietà comunali diverse dalla residenza municipale. Gli orari sono resi noti al pubblico mediante loro esposizione chiaramente visibile anche nelle ore di chiusura degli uffici. Gli organi di informazione di proprietà pubblica sono tenuti ad informare i cittadini della possibilità di cui sopra.

Art. 12

(Esame ed ammissione delle liste presentate nei collegi)

1. Ogni Ufficio centrale circoscrizionale, entro dodici ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, invia le liste stesse all'Ufficio centrale regionale che, nelle dodici ore successive, sentiti i delegati dei candidati alla carica di Presidente della Regione collegati di cui all'articolo 9, comma 11, lettera f), cancella dalle liste i candidati che risultino presenti in liste recanti diverso contrassegno e riduce a tre le candidature dei candidati che risultino presenti in liste recanti lo stesso contrassegno in più di tre collegi, cancellando le loro candidature dalle ulteriori liste eccedenti il predetto limite, seguendo l'ordine di presentazione delle liste ed escludendo dal conteggio le liste delle rappresentanze linguistiche di cui al comma 1 dell'articolo 5. L'Ufficio centrale regionale, inoltre, dichiara invalide le liste non appartenenti ad un gruppo di liste provinciali, circostanza che si verifica quando non risulti presentata in almeno altri due collegi un'altra lista avente identico contrassegno. Le liste, così modificate, sono quindi rinviate dall'Ufficio centrale regionale al competente ufficio centrale circoscrizionale.

2. L'Ufficio centrale circoscrizionale, entro ventiquattro ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, verifica:

a) se le liste siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 10;

b) se le liste siano state presentate dalle stesse persone designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8;

c) se le liste siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'articolo 10, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio del collegio;

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

d) se il contrassegno della lista risulti regolarmente depositato presso l'Assessorato regionale per le autonomie locali, entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 8 e sia stato ammesso;

e) se le liste non abbiano un numero di candidati inferiore al minimo stabilito al comma 3 dell'articolo 10, tenuto anche conto delle eventuali cancellazioni di candidature apportate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del comma uno; se le lista dei candidati rappresentanti di lingua slovene e dei candidati rappresentanti di lingua friulana abbiano non abbiano un numero di candidati inferiore al minimo stabilito al comma 1 dell' articolo 5.

f) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento con un candidato alla carica di Presidente della Regione, conformemente a quanto stabilito al comma 13, lettera b), dell'articolo 10.

3. L'Ufficio ricusa le liste per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 2.

4. L'Ufficio centrale circoscrizionale, sempre entro il termine fissato al comma 2, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) cancella dalle liste i nomi dei candidati, per i quali non risulti presentata la dichiarazione di accettazione della candidatura, o sia stata presentata in difformità rispetto a quanto previsto al comma 13, lettera c), dell'articolo 10, ovvero per i quali manchi il certificato attestante l'iscrizione nelle liste elettorali di un qualsiasi comune della Regione Friuli Venezia Giulia;

b) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali risulti d'ufficio la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni, e che non siano stati sostenuti da un numero sufficiente di firme valide a sostenere la lista;

c) verifica che le liste non abbiano un numero di candidati superiore al massimo stabilito al comma 3 dell'articolo 10; ricorrendo tale condizione, riduce le liste al limite prescritto, cancellando i nominativi dei candidati eccedenti che occupano le ultime posizioni nell'ordine di lista;

d) verifica che la composizione della lista corrisponda alle disposizioni volte a conseguire l'equilibrio della rappresentanza fra i sessi, di cui al comma 4 dell'articolo 10. In particolare esclude quelle liste che non rispettano il minimo del 30 per cento di candidati appartenenti al differente sesso e verifica che vi sia corretta alternanza tra i candidati e le candidate. Nel caso che non si sia rispettata l'alternanza tra i sessi, modifica d'ufficio, partendo dal capolista, la sequenza presentata mantenendo l'ordine delle candidature presentate solo con riferimento allo stesso genere, ed intercalandole con le candidature di differente sesso.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

5. In tutti i casi in cui l'Ufficio centrale circoscrizionale rilevi irregolarità meramente formali, che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, assegna ai delegati delle liste interessate un termine breve, in ogni caso non superiore a ventiquattro ore, entro cui regolarizzare la documentazione presentata. Altrimenti, le liste vengono dichiarate non valide dall'Ufficio e quindi ruscate.

6. L'Ufficio centrale circoscrizionale torna a radunarsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 5, per ammettere nuovi documenti e per udire eventualmente i delegati delle liste e deliberare seduta stante.

Art. 13

(Ricorsi contro l'eliminazione di liste o di candidati)

1. Le decisioni dell'Ufficio centrale circoscrizionale di cui all'articolo 12 sono comunicate, ove possibile, nello stesso giorno successivo a quello di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati, ai delegati delle liste medesime.

2. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, i delegati delle liste possono, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, possono ricorrere all'Ufficio centrale regionale.

3. Il ricorso deve essere depositato entro il termine di cui al comma 2, a pena di decadenza, nella cancelleria dello stesso Ufficio centrale circoscrizionale contro le cui determinazioni si ricorre.

4. Il predetto Ufficio, nella stessa giornata, trasmette, a mezzo di corriere speciale, all'Ufficio centrale regionale il ricorso con le proprie deduzioni.

5. Ove il numero dei ricorsi presentati lo renda necessario, il Primo presidente della Corte di appello di Trieste, a richiesta del presidente dell'Ufficio centrale regionale, aggrega all'Ufficio stesso, per le operazioni di cui al presente articolo, altri consiglieri.

6. l'Ufficio centrale regionale decide nei due giorni successivi.

7. Le decisioni dell'Ufficio centrale regionale sono comunicate nelle ventiquattro ore ai ricorrenti ed agli uffici centrali circoscrizionali.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

Art. 14

(Esame ed ammissione delle candidature alla carica di Presidente della Regione)

1. L'Ufficio centrale regionale, definito l'esame delle liste provinciali di candidati ai sensi del comma 1 dell'articolo 12, procede all'esame delle candidature alla carica di Presidente della Regione.

2. Entro quarantotto ore successive alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle candidature, l'Ufficio centrale regionale verifica:

a) se le candidature siano state presentate entro il termine di cui al comma 1 dell'articolo 10;

b) se le candidature siano state presentate dalle stesse persone designate all'atto del deposito del contrassegno, ai sensi del comma 5 dell'articolo 8;

c) se le candidature siano state sottoscritte dal numero di elettori stabilito al comma 5 dell'articolo 10, se le autenticazioni delle firme dei sottoscrittori siano regolari, se risultino allegati i certificati attestanti l'iscrizione dei sottoscrittori nelle liste elettorali di comuni compresi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia;

d) se sia stata presentata la dichiarazione di collegamento del candidato alla carica di Presidente della Regione, con almeno un gruppo di liste provinciali presentate non meno di tre collegi provinciali, conformemente alle modalità stabilite al comma 11 dell'articolo 10;

e) se la dichiarazione di collegamento fra più gruppi di liste provinciali ed un candidato alla carica di Presidente della Regione, sia stata presentata conformemente alle modalità stabilite al comma 9 dell'articolo 9.

3. L'Ufficio ricusa le candidature per le quali non si realizzino tutte le condizioni indicate al comma 2.

4. L'Ufficio centrale regionale, sempre entro il termine fissato al comma 2, procede ai seguenti ulteriori adempimenti:

a) verifica che risulti regolarmente presentata, in modo conforme a quanto stabilito al comma 11, lettera a) dell'articolo 9, la dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Presidente della Regione; la mancanza della predetta dichiarazione di accettazione è motivo di invalidazione della candidatura;

b) cancella d'ufficio i nomi dei candidati a carico dei quali risulti la sussistenza di alcuna delle condizioni ostative alla candidabilità previste dal comma 1 dell'articolo 15 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

5. In tutti i casi in cui l'Ufficio centrale regionale rilevi irregolarità che si palesano tali da poter essere rapidamente sanate tramite una opportuna correzione o integrazione della documentazione prodotta, assegna ai delegati dei candidati interessati un termine breve, in ogni caso non superiore a ventiquattro ore, entro cui regolarizzare la documentazione presentata.

6. Qualora un modello di contrassegno depositato ai sensi del comma 11, lettera c), dell'articolo 9, riproduca simboli notoriamente usati da partiti le cui liste non sono collegate con quel candidato alla carica di Presidente della Regione, ovvero sia identico, o possa essere confuso, con altro contrassegno depositato per distinguere un'altra candidatura presentata in precedenza, l'Ufficio centrale regionale lo ricusa e ne dà immediata comunicazione ai delegati dei candidati interessati, invitandoli a presentare un diverso modello di contrassegno entro lo stesso termine breve di cui al comma 5.

7. L'Ufficio centrale regionale torna a radunarsi alla scadenza dell'ulteriore termine breve fissato ai sensi del comma 5 per ammettere nuovi documenti, o nuovi contrassegni, e per udire eventualmente i delegati dei candidati e deliberare seduta stante.

8. Contro le decisioni di eliminazione di liste o di candidati, adottate dall'Ufficio centrale regionale ai sensi del presente articolo sono ammessi ricorsi allo stesso Ufficio centrale regionale, entro ventiquattro ore dalla comunicazione, mediante deposito presso la cancelleria della Corte di appello di Trieste, in funzione di segreteria dell'Ufficio medesimo. Si applicano le disposizioni di cui ai commi 5, 6 e 7 dell'articolo 13.

9. L'Ufficio centrale regionale, una volta deciso sugli eventuali ricorsi, comunica a ciascun ufficio centrale circoscrizionale ed all'Assessorato regionale per le autonomie locali, le candidature alla carica di Presidente della Regione validamente presentate, con l'indicazione dei relativi contrassegni, e la specificazione delle relative dichiarazioni di collegamento con uno o più gruppi di liste provinciali, nonché l'ordine di collocazione delle predette candidature nella scheda di votazione per l'elezione del Presidente della Regione, risultante da sorteggio tenutosi alla presenza dei delegati di cui al comma 11, lettera f), dell'articolo 9, appositamente convocati.

Art. 15

(Ulteriori adempimenti degli uffici centrali circoscrizionali e dell'Assessorato regionale per le autonomie locali)

1. Nel giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 9 dell'articolo 14, ciascun Ufficio centrale circoscrizionale compie le seguenti operazioni:

- a) comunica ai delegati delle liste le definitive determinazioni adottate;

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

b) stabilisce, mediante sorteggio alla presenza dei delegati delle liste provinciali appositamente convocati, la successione in cui nella scheda elettorale del collegio sono riportati i contrassegni delle liste provinciali validamente presentate nel collegio medesimo;

c) trasmette immediatamente all'autorità designata dal Presidente della Regione, le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, secondo la successione delle liste risultata dal sorteggio; tale trasmissione serve ai fini della stampa delle schede elettorali del collegio;

d) provvede, per mezzo dell'autorità designata dal Presidente della Regione nel comune capoluogo di circoscrizione, alla stampa di un unico manifesto, o, secondo le esigenze di spazio, di più manifesti, con le liste presentate nel collegio ed i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). La successione delle liste nei manifesti è quella risultante dal sorteggio di cui al comma 1, lettera b). Nell'impostazione grafica dei manifesti devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio ed i candidati alla carica di Presidente della Regione. Copie dei manifesti sono inviate ai sindaci dei comuni compresi nel territorio del collegio, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie di ogni manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

e) provvede, per mezzo dell'Assessorato regionale per le autonomie locali, a pubblicare nella Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia le liste validamente presentate nel collegio, con i relativi contrassegni, e l'indicazione dei candidati di ciascuna lista secondo l'ordine in cui vi sono iscritti, riportando per ciascun candidato i suoi dati anagrafici (data e luogo di nascita). Nella pubblicazione devono essere evidenti i collegamenti fra le singole liste presentate nel collegio ed i candidati alla carica di Presidente della Regione.

2. A partire dal giorno successivo alla ricezione delle decisioni definitive dell'Ufficio centrale regionale, comunicate ai sensi del comma 9 dell'articolo 14, l'Assessore regionale per le autonomie locali, provvede:

a) per il tramite dell'autorità designata dal Presidente della Regione, alla stampa di un unico manifesto con i cognomi e nomi dei candidati alla carica di Presidente della Regione ed i relativi contrassegni, secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al comma 9 dell'articolo 14. Nel manifesto deve essere riportata in modo evidente la dicitura << candidato alla carica di Presidente della Regione >> accanto al cognome e nome di ogni candidato, con sotto indicata, in modo meno evidente, la dicitura <<candidato designato alla carica di Vicepresidente>> accanto al cognome e nome del candidato. In caratteri meno evidenti vanno riportati, in corrispondenza, anche i dati anagrafici (data e luogo di nascita) di ciascun candidato.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

Copie del manifesto sono inviate ai sindaci di tutti i comuni compresi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia, i quali ne curano l'affissione nell'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici, entro il quindicesimo giorno antecedente quello della votazione. Due copie del manifesto devono essere consegnate ai presidenti dei singoli uffici elettorali di sezione, delle quali una deve restare a disposizione dell'ufficio e l'altra deve essere affissa nella sede della votazione;

b) per il tramite dell'autorità designata dal Presidente della Regione, alla stampa delle schede di votazione per l'elezione del Presidente della Regione. La predetta scheda di votazione contiene tanti riquadri, disposti verticalmente ed in misura omogenea, quante sono le candidature alla carica di Presidente della Regione validamente presentate. In ogni riquadro sono riportati, a caratteri di stampa, a partire dal centro verso destra, la dicitura <<candidato Presidente della Regione>> e sulla stessa riga, in evidenza, il cognome e nome del candidato alla carica di Presidente della Regione; all'interno del medesimo riquadro, a sinistra rispetto alla riga contenente il cognome e nome del candidato, è riprodotto il corrispondente contrassegno che lo identifica. A destra della dicitura candidato Presidente della Regione, in carattere in piccolo e meno evidenti rispetto al primo, viene riportata la scritta <<candidato designato a Vicepresidente>> e il nome e cognome del candidato. L'ordine di collocazione delle predette candidature nella scheda di votazione è quello risultante dal sorteggio di cui al comma 9 dell'articolo 14;

c) alla pubblicazione del Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia di tutte le candidature alla carica di Presidente della Regione validamente presentate, secondo l'ordine risultante dal sorteggio di cui al comma 9 dell'articolo 14. Vanno riportati i dati anagrafici (data e luogo di nascita) di ciascun candidato. Deve essere riportata in modo evidente la dicitura <<candidato alla carica di Presidente della Regione>> accanto al cognome e nome di ogni candidato. Nella pubblicazione devono risultare i collegamenti fra i candidati alla carica di Presidente della Regione ed i gruppi di liste provinciali ad esse collegati.

3. L'Assessore regionale per le autonomie locali provvede alla pubblicazione di cui alla lettera e) del comma 1 ed a quella di cui alla lettera c) del comma 2 del presente articolo, mediante un'unica edizione straordinaria del Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, entro il termine di giorni cinque. Dispone, quindi, l'invio di un congruo numero della predetta edizione straordinaria ai presidenti dell'Ufficio centrale regionale e degli uffici centrali circoscrizionali, nonché alle autorità designate dal Presidente della Regione in ciascuna provincia affinché, a loro volta, provvedano ad inviarle a tutti i comuni compresi nel territorio della Regione Friuli Venezia Giulia.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>

Art. 16

(Garanzia di governabilità)

1. Il Presidente della Regione che sia rimasto in carica per più di 18 mesi dalla data dell'elezione può essere dichiarato decaduto esclusivamente ai sensi dei commi 4 e 5 dell'articolo 2 della presente legge.

2. I casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di consigliere regionale, di Presidente della Regione e di Vicepresidente designato sono stabiliti con Legge regionale.

Art. 17

(Norme transitorie e norme abrogate)

1. In fase transitoria il Presidente della Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, designa il proprio Vicepresidente di Regione che deve avere i requisiti di consigliere regionale. Il Vicepresidente designato che accetta la nomina assume tutti i doveri ed i diritti del Vicepresidente così come individuato dall'articolo 2.

2. Sono abrogati i seguenti articoli: l'articolo 1, l'articolo 2, i commi 1,3, dell'articolo 3, l'articolo 5, l'articolo 6, l'articolo 7, l'articolo 9, l'articolo 10, l'articolo 10 bis, l'articolo 11, l'articolo 12, l'articolo 13, l'articolo.....della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 18

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IX LEGISLATURA – PROPOSTA DI LEGGE N. 88

<<Disposizioni sull'elezione del Presidente della Regione e sui rapporti fra il Presidente medesimo e l'Assemblea regionale, sull'elezione dell'Assemblea regionale e disposizioni concernenti il procedimento elettorale preparatorio>>



⌘
⌘



⌘